



MISURE PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO

Art. 5

Verifiche

Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia puo' richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli stessi. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attivita' connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui alla presente legge.

Versione in vigore dal 22 dicembre 2021 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 agosto 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo
Estremi	Legge 9 dicembre 2021, n. 220
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/misure-per-contrastare-il-finanziamento-delle-imprese-produttrici-di/art-5-verifiche/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it